

ALLEGATO 4

(REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 e successive modifiche Prov. IVASS n. 97/2020)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare e/o trasmettere al contraente, **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta e/o contratto di assicurazione**, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.*

DATI DELL'INTERMEDIARIO

<u>Nome e Cognome</u>	Luca Manzillo	
<u>N. iscrizione RUI</u>	B000656710	
<u>Data iscrizione RUI</u>	26/01/2021	
<u>Sezione RUI</u>	(*) B	() E

Il suddetto intermediario opera per conto della:

Ragione Sociale

GLM, Broker S.r.l.

N. iscrizione RUI

B000704397

Data iscrizione RUI

15 marzo 2022

Sezione RUI

B

*

SEZIONE I

INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a. L'attività di GLM BROKER S.R.L. viene svolta su incarico del:

(*) cliente

() Impresa di Assicurazione:

b. GLM BROKER S.R.L. distribuisce il presente contratto in collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 con altro intermediario (da compilare solo in caso di collaborazione con altro intermediario):

Ragione Sociale

N. iscrizione RUI

Data iscrizione RUI

Sezione RUI

Ruolo del collaboratore

c. Dati del Broker per il quale è svolta l'attività (da compilare solo in caso di intermediario iscritto nella sez. E del RUI):

Ragione Sociale

N. iscrizione RUI

Data iscrizione RUI

Sezione RUI

Sede legale

Eventuale intermediario
collaboratore orizzontale

*

SEZIONE II

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

GLM Broker S.r.l., riguardo al contratto proposto, dichiara che:

- l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 *ter* comma 3 del Codice delle Assicurazioni ovvero una raccomandazione personalizzata;
- l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi dell'art. 119 *ter*, comma 4, del Codice delle Assicurazioni;
- nell'ambito della consulenza svolte analisi dei fabbisogni assicurativi del cliente e di verifica dell'idoneità di un determinato contratto alle reali esigenze dello stesso.

*

SEZIONE III

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI



GLM
BROKER S.R.L.

RUI B000704397

✉ info@glmbroker.it

☎ +39 348.8255107

Partita IVA: 16559811001

Direzione generale: Via Leone XIII, 459 - 00165 Roma (RM)

1. Il compenso relativo all'attività svolta da GLM BROKER S.R.L. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. ☐ onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro _____/(indicare metodo di calcolo ad es. percentuale);
- b. ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. ☐ altra tipologia di compenso (benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata);
- d. ☐ provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto.

2. Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti).

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (**DOC. 1**) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto.

Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

*

SEZIONE IV

INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI

1. Con riferimento al pagamento del premio GLM Broker S.r.l. dichiara che:

- a. Con riferimento al pagamento dei premi GLM BROKER S.R.L. dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del Broker, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
- b. Con riferimento ai contratti conclusi per tramite del Broker, per i quali lo stesso non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si comunica che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.
- c. Con riferimento al presente contratto si comunica che GLM Broker S.r.l.:
 - ☐ (*) è
 - ☐ non è autorizzata

in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di Assicurazione _____ (specificare la denominazione sociale) per cui è intermediato il contratto a cui il presente allegato si riferisce, ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, pertanto si comunica che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore

(*) ha

() non ha

effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni.

2. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- c. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Luogo, data e firma per ricevuta

GLM BROKER S.R.L.